

## COMPETENZE DEL GEOLOGO IN AMBITO IDROLOGICO-IDRAULICO

L'art. 3, lettera d), della Legge n. 112/1963 – disposizione preesistente e sovraordinata a quelle del DPR 328/2001 – individua espressamente tra le attività oggetto della professione di geologo *“le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee”*.

L'art. 41 del DPR n. 328/2001 precisa, in ogni caso, che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A dell'albo dei geologi, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, in particolare, le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali: *“... b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; ... d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; ... g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione. programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali; ...”*

Il successivo art. 42 del DPR n. 328/2001, nel disciplinare le prove per l'ammissione all'esame di Stato ai fini dell'iscrizione alla Sezione A dell'albo dei geologi, prevede chiaramente, tra le materie di esame, l'idraulica agraria e le sistemazioni idraulico forestali.

D'altra parte, i piani di studio universitari per il conseguimento della laurea in scienze geologiche e di quelle ad essa equipollenti o equiparate prevedono approfondimenti specifici in materia idrica, idraulica e idrologica.

In aggiunta a quanto sopra in relazione alle attività professionali previste dalla normativa vigente ed alle conoscenze acquisite dal geologo nel corso degli studi universitari, va rilevato che la competenza concorrente del geologo in materia idraulica è stata confermata, anche a livello giurisprudenziale, dal T.A.R. Veneto, Sezione Prima, con la sentenza n. 1500 del 12.04.2007, poi ribadita in sede di ottemperanza dalla sentenza dello stesso T.A.R. n. 938 del 13.03.2008 ed infine definitivamente riconosciuta dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 5013 del 21.08.2009. In particolare, risulta dirimente la sentenza n. 938 del 2008 del T.A.R. Veneto, laddove, in merito al conferimento di incarico per gli studi di compatibilità idraulica, statuisce che *“... il Comune, in considerazione delle caratteristiche del suolo afferenti il proprio territorio, potrà incaricare in luogo di un ingegnere, un geologo (entrambe le figure professionali dovranno essere caratterizzate da un profilo di studi e comprovata esperienza nel settore dell'idrologia e dell'idraulica) ...”*.

Nella prassi, le specifiche competenze del geologo rispetto alla progettazione di interventi geologici per la regimazione delle acque e alla valutazione degli interventi geologici in siti in cui vi siano rischi di esondazione sono stati, da ultimo, riconosciuti financo da RFI in sede di determinazione delle categorie di qualificazione di fornitori di servizi di ingegneria "Studi geologici e geotecnici" (B8) e "Studi idrologici e idraulici" (B9) della sezione "SQ003", la cui iscrizione era impropriamente riservata solo a soggetti in possesso del titolo di laurea in ingegneria, anche in virtù dell'accorpamento in tale sezione "Servizi di ingegneria" del sistema di qualificazione delle citate categorie, come si evince dalla circolare n. 468/2020 dello scrivente Consiglio Nazionale, che pure si allega alla presente.

D'altra parte, nel settore dei contratti pubblici, non potrebbe essere diversamente, considerato che l'art. 26, lettera b), del D.P.R. 207/2010 definisce unitamente le "relazioni idrologica e idraulica", ritenendo che esse riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee ed aggiungendo che tale studio illustra i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici.

Resta inteso che correttamente da numerosi enti è ritenuta di competenza professionale dell'ingegnere la progettazione che non sia relativa ad interventi geologici (strutturali o non strutturali), ma ad opere idrauliche diverse, in particolare ove siano necessari calcoli per la loro realizzazione.

Su tale argomento è intervenuto di recente il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6593/2018, che però si limita ad esaminare le competenze professionali dell'architetto e dell'ingegnere in materia idraulica ed idrologica, soffermandosi anche sulle previsioni del DPR n. 328/2001; non ha, quindi, diretta attinenza e rilevanza rispetto alle competenze professionali del geologo nelle medesime materie.